# Comune di CAVAGNOLO

# Città Metropolitana di Torino

GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE MARTINI DAL/ AL/ RELATIVA ALLA
Il giorno del mese di, dell'anno, nella sede municipale del Comune di Cavagnolo, mediante atto pubblico ( <i>oppure</i> ) scrittura privata
[in caso di atto pubblico]
avanti a me,, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti:  - Sig
е
- Sig
[in caso di scrittura privata]
fra - Sig
е
- Sig
PREMESSO CHE
<ul> <li>con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 19/10/2019 è stato deliberato di procedere all'affidamento in concessione della gestione del centro culturale Martini siti nel Comune di Cavagnolo e che deliberazione di Giunta comunale n del è stato approvato lo schema della nuova convenzione di gestione;</li> </ul>
<ul> <li>che con determinazione del Responsabile del Servizio</li></ul>
<ul> <li>la gara è stata aggiudicata definitivamente con determinazione del Responsabile del servizio n</li> <li>del/, in favore della Società/Associazione/Entecon</li> </ul>

sede in, in Via, cf/p.iva,, e che i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali, economici, finanziari, professionali si sono conclusi con esito positivo;			
Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite,			
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE			
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE			
1. Il Comune di Cavagnolo affida in concessione a			
2. Il Centro Culturale Martini sito nel Comune di Cavagnolo in via Don Bosco n. 10, è rappresentato al NCT al Foglio di Mappa 7 Particelle n. 73 e 74 ed è costituito dai seguenti ambienti di cui alle planimetrie allegate:			
PIANO SEMINTERRATO: n. 6 bagni con antibagno, 2 spogliatoi, sala polifunzionale, corridoio e deposito;			
PIANO TERRA: Corridoio, n. 5 sale, teatro con palco, n. 2 bagni e passando dall'esterno centrale termica			
PIANO PRIMO: Ingresso e n. 5 camere, n. 3 bagni, cucina e locale soggiorno comuni;			
ESTERNO: Ampia area verde e parcheggi			
3.Il Comune mette a disposizione il fabbricato e i beni mobili in esso contenuti nette condizioni generali in cui si trovano come risulta da specifico verbale sottoscritto da entrambe le parti. Il locale teatro è dotato di proiettore, schermo, console, audio con mixer ed impianto amplificato a 4 casse, centrale effetto luci con fari a LED, lettore DVD, n. 97 poltrone e sipario			
4. Il fine della concessione è costituito dalla gestione del centro culturale per finalità sociali consentite dalla legge. La gestione del centro culturale in argomento non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo manifestazioni culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.			
5. Il centro culturale è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, i quali sono noti al concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal Verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data/, il quale si intende espressamente ivi richiamato.			
6. Il centro culturale deve essere utilizzato esclusivamente nello stato in cui si trova. È fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali in argomento. Qualora il concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività una modifica all'immobile, questa deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.			
ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE			
1. La convenzione decorre dal/ e fino al/, data in cui scadrà di pieno diritto di gestione, essendo esclusa la tacita proroga.			
2. L'amministrazione comunale si riserva di chiedere al concessionario di prorogare la durata della concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente. La proroga, per un periodo massimo di n. 1 anno, sarà comunicata al concessionario mediante atto scritto almeno n. 1 mese prima della scadenza contrattuale.			
3. La gestione dell'immobile da parte del concessionario, potrà partire anche in mora della sottoscrizione			

- della presente Convenzione. In tal caso il concessionario si assume tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla concessione.
- 4. L'amministrazione comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per motivi di pubblica utilità.

#### ART. 3 - INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Il canone annuo previsto per la gesti	one del servizio/dei servizi da parte del concessionario è pari:
	) IVA inclusa all'anno, pertanto il canone totale dovuto dal gestore i gestione è pari ad € (euro);
1 Ai conci o nor ali offatti dell'art 2	samma 9, dalla lagga 12 agosta 2010 n. 126 a.a.m.i. il canaccaionaria

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## ART. 4 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMMOBILE

- 1. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'immobile in modo corretto e con diligenza. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile in oggetto.
- 2. L'oggetto principale del contratto consiste nella gestione del Centro culturale per conto del Comune secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento per l'uso temporaneo da parte di terzi del "Centro Culturale Cesare Maritini" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30.11.2004. Il Concessionario avrà diritto ad incassare tutti gli introiti derivanti dalla concessione e si impegna ad applicare le tariffe deliberate dal Comune. In particolare, per le richieste presentate da associazioni iscritte all'albo delle associazioni cavagnolesi che organizzino iniziative a vantaggio del territorio, è prevista l'applicazione di una riduzione del 20% delle tariffe determinate dal gestore in accordo con il concedente.
- 3. Considerati che l'amministrazione ha individuato il salone teatro, il salone 1 e 2 del Centro Culturale Martini quale sede per la celebrazione dei matrimoni civili, il concessionario si impegna a consentirne la celebrazione nei giorni a tal fine stabiliti e avrà diritto ad incassare i proventi stabiliti nel regolamento per la celebrazione dei matrimoni al netto delle spese del personale messo a disposizione dal Comune fuori dall'orario degli uffici.
- 4. Gli ambienti devono essere puliti, accoglienti, sicuri in tutte le loro parti. Spetta al concessionario pertanto garantire un puntuale e curato servizio di pulizia degli ambienti oggetto di concessione, sia quelli interni che esterni.
- 5. Il concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi, secondo quanto previsto nel progetto di gestione o, se diverse, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale da richiedere con un congruo termine di anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 6. L'attività di gestione dell'immobile avverrà sulla base del *Progetto di gestione* presentato nell'Offerta tecnica in sede di gara e sulla base degli allegati alla presente Convenzione. Sono ammesse modifiche al progetto da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.
- 7. Il Concessionario assicura al Comune di Cavagnolo la possibilità di utilizzare la struttura nelle ore e nei giorni preventivamente concordati con il gestore per un numero di giornate non inferiore a quelle indicate nel progetto di gestione al quale si fa rinvio.
- 8. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno il concessionario presenterà all'amministrazione comunale Ufficio Amministrativo, il *Rendiconto annuale di gestione* unitamente al Bilancio consuntivo.

## ART. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- 1. Sono a carico del concessionario:
  - le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'immobile, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
  - gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori:
  - le spese per i consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, utenze telefoniche, materiale vario e quant'altro necessiti alla normale attività dell'immobile. A tal fine il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza, entro un mese dalla decorrenza della presente Convenzione;

- le spese di gestione degli impianti, comprese quelle di riscaldamento.

#### ART. 6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

- 1. Sono ricompresi negli interventi di "manutenzione ordinaria" gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- 2. [A mero titolo esemplificativo] Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria:
  - a) riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti, di davanzali, cornici, zoccolature ecc.; pulizia, riparazione e sostituzione parziale delle pavimentazioni esterne, gradini, ecc. e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle tinte esistenti;
  - b) pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane, avvolgibili, infissi e serramenti;
  - c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
  - d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso:
  - e) riparazione e sostituzione di parti accessorie e di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali ad esempio, lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
  - f) verniciatura periodica di tutte le opere in ferro presenti e manutenzione delle reti di recinzione ed altre reti in generale, sia esterne che interne all'impianto;
  - g) riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale delle stesse;
  - h) riparazione e buona tenuta degli impianti, oltre che l'effettuazione immediata di tutti gli interventi necessari per il regolare funzionamento;
  - i) pulizia, senza alterazione dei tipi esistenti e della forma;
  - j) controllo frequente e cadenzato dei consumi idrici, e delle utenze in generale, al fine di denunciare immediatamente eventuali perdite e rotture di tubazioni;
  - k) .....
- 4. Il concessionario dovrà preventivamente informare l'ufficio tecnico comunale in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e poi presentare al Comune, contestualmente al *Rendiconto annuale* di gestione, una *Relazione riassuntiva degli interventi di manutenzione ordinaria* indicante gli interventi effettivamente svolti.
- 5. Il concessionario dovrà permettere ed agevolare le visite e i sopralluoghi periodici che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno necessari effettuare. L'amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di dei lavori di manutenzione ordinaria ritenuti necessari a seguito di tali sopralluoghi.
- 6. Tutte gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo sono obbligatori per il concessionario, pena la decadenza della presente concessione, senza che nulla possa essere richiesto all'amministrazione comunale a titolo di indennizzo o altro.

#### ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

1. In generale, gli interventi di manutenzione straordinaria e i relativi oneri competono al Comune, che si riserva di deciderne l'opportunità ed il periodo di esecuzione.

## **ART. 8 - SUBCONCESSIONE**

1. Il concessionario non potrà sub-concedere in parte o trasferire a terzi il diritto d'uso.

### **ART. 9 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dei luoghi oggetto di concessione in forma sonora e visiva, nel pieno rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti. Qualsiasi struttura ed impianto che il concessionario intende istallare per la pubblicità visiva (ad esempio,

tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale.

2. Restano a carico del concessionario gli oneri delle imposte sulla pubblicità.

### Art. 10 - CUSTODIA

- 1. Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.
- 2. Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature, è del concessionario.

#### ART. 11 - CONTROLLI DI QUALITÀ

1. Al fine di valutare l'andamento, il funzionamento e la qualità dei servizi erogati, la soddisfazione da parte degli utenti nonché rilevare eventuali nuove esigenze da parte della collettività, l'amministrazione si riserva di effettuare almeno n. due. (2) controlli annuali. A tal proposito, il concessionario è tenuto alla massima collaborazione così da garantire un corretto e funzionale svolgimento dei controlli, in particolar modo nella somministrazione di questionari rivolti all'utenza o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sui servizi.

#### ART. 12 - PENALITÀ

- 1. Nel caso di chiusura, sostanziale inattività del servizio, o comunque inadempienza a quanto previsto nella presente Convenzione, è previsto l'addebito al concessionario di una penale pari a € 50 al giorno.
- 2. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligo di risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione comunale, agli utenti fruitori del servizio a seguito dell'inadempimento.
- 3.Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata tramite pec.

## ART. 13 - REVOCA E RECESSO

- 1. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. La revoca viene disposta mediante atto motivato della Giunta Comunale, salvo, il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
- 2. È prevista la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei modi e termini disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo preavviso scritto di almeno n. 6 mesi.

## **ART. 14 - RISOLUZIONE**

- 1. È facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. A titolo esemplificativo, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali:
  - La sospensione o mancata effettuazione della gestione dei servizi, salvo che per motivi di forza maggiore non connessi alla volontà del concessionario;
  - la violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni normative di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune;
  - la commissione di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa dei servizi, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
  - la mancanza, in tutto o in parte, nonché difformità delle polizze assicurative richieste dal presente atto;
  - il mancato reintegro della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - il mancato rispetto degli ordini disposti dal Comune nell'esercizio del suo potere di controllo;
  - la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti od obblighi inerenti al presente atto;

- in tutti i casi espressamente previsti dalla legge.
- 3. La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata mediante PEC ai sensi di legge.
- 4. Qualora l'amministrazione proceda alla risoluzione del contratto, è prevista la perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

#### **ART. 15 - CAUZIONE**

- 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario costituisce una cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa per un importo pari a € 5.000,00 conformemente agli schemi-tipo stabiliti con decreto MISE n. 31 del 19 gennaio 2018, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
- 2. La cauzione potrà essere costituita mediante bonifico bancario in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103, la cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c. nonché la sua corresponsione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. La sua validità dovrà perdurare sino alla conclusione della presente concessione, pertanto non saranno accettate garanzie aventi scadenza predeterminata.
- 4. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.
- 5. L'amministrazione comunale avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

## **ART. 16 - RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE**

- 1. Al termine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'immobile, avuto in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.
- 2. Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio tecnico, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.
- 3. Qualora l'immobile oggetto della presente concessione risultasse in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'immobile, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito.
- 4. Nel caso in cui l'immobile diventasse inutilizzabile o inagibile per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo dello stesso, alcun addebito non potrà essere avanzato all'amministrazione.
- 5. I beni mobili acquistati dal concessionario rimarranno di proprietà del medesimo, fatta salva la facoltà, previo esplicito accordo delle parti e valutazione del pubblico interesse o di una migliore funzionalità dell'impianto, di disporre diversamente.
- 6. L'amministrazione comunale resta esonerata da ogni onere derivanti da debiti ed impegni contratti dal concessionario.

#### ART. 17 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'immobile compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere

materiali che risultassero causati dal personale dipendente e dai fruitori dell'impianto. L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

- 2. Il Concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa, che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi per danni a persone/cose nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) da qualsiasi causa determinati connessi alla presente concessione avente le seguenti caratteristiche:
  - a) stipulata con riferimento ai servizi in oggetto per la medesima durata prevista della concessione;
  - b) prevedere un massimale unico complessivamente per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di €. 500.000,00 per danni a cose e/o animali;
  - c) prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi il Comune di Cavagnolo e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
- 3. Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), dovrà essere prevista l'estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro nonché alle malattie professionali.
- 4. Almeno n. 3 giorni prima della sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario trasmetterà all'amministrazione comunale copia conforme della predetta polizza, per la relativa accettazione.
- 5. Il Concessionario, per la propria attività all'interno della strutturat si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa che comprenda:
  - il rischio locativo;
  - ricorso terzi a seguito d'incendio;
- 6. In caso di proroga, il concessionario si impegna a prorogare l'operatività di detta polizza.

## ART. 18 - SICUREZZA E FORMAZIONE

- 1. Il concessionario è obbligato al rispetto e a garantire quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito dei servizi in oggetto.
- 2. Il concessionario si impegna, a propria cura e spese, a:
  - formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 per lavoratori e preposti;
  - formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (DM 388/2003) e prevenzione incendi (DM 10/03/1998);
  - assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

### **ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

- 1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
- 2. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

## **ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

- 1. Il rapporto tra il Comune di Cavagnolo e ...... si configura come atto di concessione della gestione dei servizi in oggetto.
- 2. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

- 3. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; tuttavia, in caso di controversie giudiziarie, è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.
- 4. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti dal presente atto.

La presente Convenzione, letta, approvata e sottoscritta.		
Luogo e data		
II Dirigente/Responsabile del servizio		
II concessionario		
(in caso di atto pubblico) Il Segretario comunale		